

**CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI
EDIFICI PRIVATI LEGGE 9 GENNAIO 1989, N° 13
MODIFICATA CON LEGGE 27 FEBBRAIO 1989 N° 62.**

La Legge n.13 del 09/01/1989 ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni stesse. Le regioni ripartiscono poi le somme assegnate tra i comuni richiedenti.

I contributi a fondo perduto sono concessi per la realizzazione di opere direttamente ***finalizzate al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, in edifici privati, già esistenti.***

Tali opere consistono in: modifiche degli accessi, delle rampe, dei corridoi, dei passaggi, delle scale, dei locali igienici e dei pavimenti, in installazione di ascensori e servoscala, di percorsi attrezzati e di segnalazioni per i non vedenti.

I contributi possono essere altresì concessi anche per l'acquisto di beni mobili non elettrici (qualora non sia possibile la realizzazione di opere di modifica dell'immobile) che siano idonei al raggiungimento dei medesimi fini.

Le domande di contributo debbono riguardare lavori ancora da eseguire.

Gli interessati possono realizzare le opere od acquistare i beni mobili per cui richiedono il contributo solo dopo la presentazione della domanda, sopportando ovviamente il rischio della eventuale mancata concessione del contributo stesso

HANNO DIRITTO AL CONTRIBUTO:

- i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti compresa la cecità, o relative alla deambulazione ed alla mobilità;
- coloro i quali hanno in carico i suddetti portatori di handicap, come indicato nella normativa fiscale sui carichi di famiglia (art. 12 D.P.R. n° 917 del 22/12/1986);
- i centri o istituti residenziali per l'assistenza ai portatori di handicap sopradescritti;
- i condomini dove risiedono le suddette categorie di beneficiari.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

- per costi fino a € 2582,28 è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta.
- per costi da € 2582,28 a € 12.911,42 è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (quindi 2582,28 + 25% dell'eccedente).
- per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 è aumentato di un ulteriore 5%.

MODALITA' DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO

1. **Domanda indirizzata al Sindaco** in bollo con indicate le opere da realizzare e la spesa prevista;
2. Alla domanda deve essere allegato:

Certificato del medico curante in carta semplice che indichi l'handicap, precisando da quali patologie detto handicap deriva e quali difficoltà alla deambulazione ne discendono. Qualora ci si trovi in presenza di invalidità totale con difficoltà di deambulazione, il richiedente, per

potersi avvalere della precedenza nella graduatoria, dovrà allegare la certificazione dell'USL in copia autenticata

Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione nonché le difficoltà di accesso;

E' inoltre utile allegare un preventivo dettagliato della spesa prevista per mettere in condizioni l'Amministrazione Comunale di verificare l'ammissibilità delle richieste.

Le domande devono essere presentate per l'anno in corso entro il 1° Marzo di ogni anno e devono essere presentate all'URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico.

AVVERTENZE

Per avere diritto al contributo il portatore di handicap deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile in cui si interviene.

Le domande accolte verranno inserite nella graduatoria per data di presentazione ed il contributo verrà erogato quando la Regione Emilia Romagna concederà il finanziamento al Comune.

La ripartizione dei contributi avviene con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate: il Comune può accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione

Le domande di contributo che, per mancanza di fondi, non vengono soddisfatte nell'anno di presentazione, rimangono valide per l'anno successivo.

Gli interessati possono realizzare le opere od acquistare i beni mobili per cui richiedono il contributo solo dopo la presentazione della domanda, **inviando apposita comunicazione preventiva al Comune.**

L'erogazione dei contributi verrà effettuata previa presentazione delle fatture dei lavori eseguiti, a norma della legge.